

21/31/CU03/COV19

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN
LEGGE DEL DECRETO LEGGE 13 MARZO 2021, N. 30 “MISURE
URGENTI PER FRONTEGGIARE LA DIFFUSIONE DEL COVID19
E INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LAVORATORI CON FIGLI
MINORI IN DIDATTICA A DISTANZA O IN QUARANTENA”**

Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 3) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:

1. **All'ART. 2 (Congedi per genitori e bonus baby-sitting)**, inserire dopo il comma 2 il seguente comma 2-bis:
 - *“2-bis – L'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Per gli enti e aziende del servizio sanitario nazionale la fruizione sarà valutata anche in relazione alla effettiva possibilità di adozione delle misure necessarie per consentire l'espletamento delle attività correlate all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e al contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19.”*
 - Sostituire al comma 6 le parole *“appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio sanitari”* con le seguenti *“appartenenti al ruolo sanitario e tecnico”*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il primo emendamento prevede che le modalità di fruizione del congedi siano indicate dall'amministrazione pubblica di appartenenza e che, per gli enti e aziende del servizio sanitario nazionale, la possibilità di usufruire degli stessi possa essere riconosciuta compatibilmente con le esigenze organizzative legate all'espletamento delle attività correlate all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e al contrasto all'emergenza da COVID-19.

La seconda proposta di emendamento prevede che la possibilità di scelta della corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting sia estesa a tutto il personale del servizio sanitario nazionale appartenente ai ruoli sanitario e tecnico.

2. Dopo l'ART. 2, aggiungere il seguente ART. 2-bis:

- **“ART. 2-bis (Clausola di salvaguardia)**

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.”.

Roma, 25 marzo 2021